



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON
 ACCOMPAGNATORE
 A.S. 2020/2021-2021/2022-2022/2023
 Codice identificativo gara (CIG) n. 81757591C3 - CPV: 60130000-8**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 FINANZIARIO**

R E N D E N O T O

Che si intende procedere all'affidamento del servizio di servizio di trasporto scolastico con accompagnatore del Comune di San Mango Piemonte, utilizzando l'Albo dei Fornitori presente sulla piattaforma telematica ASMECOMM di cui alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile al quale questo Ente aderisce.

Si allega scheda tecnica e capitolato speciale:

Amministrazione aggiudicatrice	COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE Via Roma n.5 – 84090 San Mango Piemonte (SA) C.F. 8001880655 – P.I. 00701720658 Tel. 089 631031 – Fax 089 631744 PEC: rag.sanmangopiemonte@asmepec.it Sito Istituzionale: www.comune.sanmangopiemonte.sa.it
Oggetto	Il servizio ha ad oggetto il trasporto scolastico con accompagnatore (in favore degli alunni residenti nel Comune di San Mango Piemonte che devono frequentare la scuola dell'Infanzia e Primaria ubicate nel Comune) da svolgersi secondo il calendario scolastico ed alle condizioni di cui all'allegato Capitolato speciale.
Codice CIG	81757591C3

Importo a base d'asta	€ 54.000,00 IVA esclusa (10%); oneri per rischi interferenziali €. 0,00;
Finanziamento	Fondi propri del bilancio e compartecipazione utenti
Durata del servizio	A.S 2020/2021-2021/2022-2022/2023 secondo il calendario scolastico
Luogo di esecuzione	Territorio comunale di San Mango Piemonte.
RUP	Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Ramona Flora

Si allega Capitolato Speciale.

Il Responsabile del Settore Finanziario

dott.ssa

Ramona

Flora

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO
DELL' APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
CON ACCOMPAGNATORE DEGLI
ALUNNI DELLE SCUOLE: INFANZIA E PRIMARIA
DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

A.S. 2020/2021-2021/2022-2022/2023

INDICE

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 DURATA

ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

ART. 4 CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 5 – PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO

ART. 6 ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 7 AUTOMEZZI

ART. 8 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

ART. 9 CAUZIONE PROVVISORIA

ART. 10 CESSIONE E SUBAPPALTO

ART. 11 STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 12 GARANZIE

ART. 13 ASSICURAZIONE

ART. 14 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 15 DANNI CAUSATI DAGLI UTENTI

ART. 16 CONTROLLO E VIGILANZA

ART. 17 COOPERAZIONE

ART. 18 PENALI

ART. 19 RISOLUZIONE

ART. 20 DECADENZA

ART. 21 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

ART. 22 SCIOPERO

ART. 23 FORO COMPETENTE

ART. 24 OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 26 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto con accompagnatore degli alunni che nel Comune di San Mango Piemonte frequentano la scuola dell'Infanzia e Primaria "O.Cavallo" in via P.La Rocca mediante l'utilizzo di scuolabus idonei per il trasporto degli aventi diritto, per una complessiva presunta percorrenza media giornaliera pari a circa 33-34 Km.

Il servizio è regolato dalle norme del presente capitolato speciale e del bando di gara, oltre che dalle norme del Codice Civile, dal decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; d. L.vo 81/2008 è, inoltre, regolato dalla normativa statale e regionale in materia e, in particolare, dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", dal D.M. 18 aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 in materia di accesso alla professione di trasportatori di viaggiatori su strada e dalla legge Regionale N. 13 del 1° agosto 2011.

Periodo: A.S. 2020/2021-2021/2022-2022/2023 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.n.50/2016.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, il Responsabile del servizio comunicherà tempestivamente alla Ditta appaltatrice il calendario scolastico relativo alle singole scuole Infanzia e Primaria e le fermate che dovranno essere effettuate.

L'elenco degli alunni che ne fanno richiesta e i relativi aggiornamenti, verrà trasmesso dall'Ente alla Ditta, prima dell'inizio di ogni anno scolastico e nel corso dell'anno scolastico di riferimento, sulla base delle iscrizioni degli alunni aventi diritto.

Le fermate potranno subire variazioni nel corso dell'anno scolastico, potendo l'Amministrazione Comunale ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione in rapporto alle esigenze effettive e previa formale comunicazione, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 2 DURATA

La durata dell'appalto è fissata in A.S.: 2020/2021-2021/2022-2022/2023 per l'intero calendario delle scuole medesime a partire dal primo giorno di scuola fino all'ultimo, salvo eventuali deroghe, previa comunicazione da parte dell'Ente. Alla scadenza il contratto s'intende risolto di diritto senza alcuna formalità.

ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché in ragione della particolare natura del servizio, in quanto ciò consente un'economia e un'efficienza organizzativa del servizio, considerato l'angustio territorio comunale su cui verrà erogato il servizio e

la flessibilità del servizio con particolare riferimento alle possibili modifiche di percorso dovute alla variazione degli utenti e orari di erogazione del servizio.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)) S (secondaria)	Importo
1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE A.S. 2019/2020-2020/2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO ANALOGO PERIODO	6013000 0-8	P	54.000,00 €

L'importo a base d'asta è stato calcolato secondo il seguente cronogramma di spesa:

mensilità	A.S. 2020/2021	A.S. 2021/2022	A.S. 2022/2023
Settembre	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Ottobre	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Novembre	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
dicembre	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
gennaio	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
febbraio	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
marzo	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
aprile	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
maggio	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
giugno	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
TOTALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Si precisa che il servizio decorrerà dalla data concordata senza che l'operatore aggiudicatario nulla potrà pretendere.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo definitivo risulterà dall'aggiudicazione.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con *fonti comunali e compartecipazione degli utenti*.

L'importo si intende comprensivo di tutti i servizi di cui al presente capitolato, nonché degli oneri per la sicurezza e i costi del lavoro (autisti e accompagnatori), i mezzi, le imposte, le tasse, le assicurazioni ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti della legge 3.8.2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, nonché D. L.vo 81/2008, che il **DUVRI** redatto dalla Stazione Appaltante e relativo al servizio di che trattasi è allegato al presente capitolato sotto la lettera “E” per formarne parte integrante e sostanziale.

L'attività di ispezione e di controllo sui mezzi con proprio personale, di cui al successivo articolo 7, non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

L'importo effettivo dell'appalto da corrispondere alla ditta appaltatrice è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese per rendere efficiente il servizio, senza alcun diritto a maggiori compensi. L'appaltatore con tale corrispettivo s'intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, comprovata dal numero di protocollo del Comune di San Mango Piemonte, qualora non sussista contestazione della regolarità di esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Servizio competente o suo incaricato e previa verifica della regolarità contributiva da parte della Ditta.

La Stazione appaltante verificherà la regolarità contributiva dell'appaltatore mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità. Nel caso in cui il D.U.R.C. risulti non in regola, il pagamento delle fatture rimarrà sospeso fino alla sua regolarizzazione.

In caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.1.2008, n. 40, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila Euro, la Stazione Appaltante verificherà se l'appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

ART. 4 CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore assume l'obbligo di svolgere con continuità e senza interruzioni il servizio di trasporto specificato all'art. 1.

Scopo del trasporto scolastico in appalto è quello di trasportare il maggior numero possibile di scolari sul tragitto casa-scuola e viceversa, riducendone al minimo i

percorsi pedonali e di stazionamento degli alunni all'esterno degli edifici scolastici prima della loro apertura e dopo la loro chiusura.

Tempi previsti per lo svolgimento del servizio: il servizio si deve svolgere nei tempi e nei modi che consentano a tutti gli alunni di essere presenti all'inizio delle lezioni e di essere riaccompagnati a casa entro limiti tollerabili e ragionevoli dal termine delle lezioni. La ditta vincitrice dovrà provvedere a garantire il trasporto per qualsiasi numero di alunni richiedenti il servizio.

La Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio di trasporto degli alunni con proprio accompagnatore, alle fermate stabilite espressamente dall'Amministrazione Comunale, seguendo il tragitto più breve per permettere a tutti gli alunni di essere in classe al momento dell'inizio delle lezioni. Il conducente dei veicoli, deve prima di far scendere i trasportati, assicurarsi che nessun veicolo stia effettuando un sorpasso e che nessun veicolo stia sorraggiungendo. Inoltre il minore deve essere consegnato al genitore, presente alla fermata o a persona da questi delegata, secondo l'elenco trasmesso dal Responsabile del Servizio.

E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di condurre gli alunni davanti ai plessi scolastici prima dell'inizio delle lezioni secondo il calendario degli orari scolastici comunicato dall'Amministrazione comunale.

I tempi di prelievo presso gli edifici scolastici devono essere di norma, ed in assenza di deroghe, puntuali con gli orari del termine della scuola.

La Ditta appaltatrice si obbliga a tenere la velocità moderata e comunque nei limiti di sicurezza e a non caricare passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione.

L'appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione per il servizio di trasporto di cui all'art.1 che viene svolto con l'impiego di personale, di capitali a completo rischio dell'impresa. L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

ART. 5 – PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO

Durante il trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia l'appaltatore dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati con personale diverso dal conducente, in qualità **di accompagnatore**, in misura di numero 1 (uno) accompagnatore per ogni autobus impiegato. Il **nominativo del personale** addetto al trasporto e sorveglianza **dovrà essere comunicato al Responsabile del settore Finanziario** del Comune.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza su detto mezzo. Indicativamente le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti;
 - assistere i bambini nella fase di salita e discesa dall'autobus;
 - controllare che i bambini trasportati non arrechino danno a se stessi e o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
 - trattenere sull'autobus i bambini se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento che, in tal caso, dovrà essere reperito telefonicamente. In caso di mancato reperimento dell'adulto di riferimento, il bambino dovrà essere riaccompagnato a scuola e affidato alla medesima o, qualora le scuole fossero già chiuse, al Comando dei Vigili Urbani.
- Il personale di accompagnamento dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento.

ART. 6 ESECUZIONE D'UFFICIO

Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, e nei casi si verifichino deficienze ed abusi, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 7 AUTOMEZZI

L'appaltatore dovrà garantire il servizio di trasporto scolastico utilizzando mezzi idonei, ed in particolare mezzi di cui agli artt.1 e 3 del D.M. 31/01/1997. I mezzi devono essere conformi alle vigenti normative in materia di trasporto scolastico. I mezzi devono essere coperti da apposita assicurazione contro i sinistri. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità per fatti, atti e danni derivanti dall'esecuzione del servizio trasporto.

L'appaltatore si obbliga ad adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il servizio tenendo conto del numero dei posti a sedere/numero dei bambini trasportati. **L'appaltatore dovrà, inoltre, garantire la continuità del servizio di trasporto, anche per sostituzioni immediate, servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di ulteriori mezzi sostitutivi, sempre previa autorizzazione da parte del Comune.** La Ditta durante lo svolgimento del servizio non dovrà usare il servizio per altro scopo, non trasportare terze persone o animali né deviare dal percorso stabilito per esigenze personali.

ART. 8 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio mediante l'impiego di un organico sufficiente a garantire un ottimo espletamento del servizio, alle condizioni stabilite. Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo. **La Ditta è tenuta a comunicare i nominativi delle persone incaricate della prestazione del servizio oltre alla copia fotostatica della patente di guida.**

In servizio il personale dovrà indossare un abbigliamento decoroso ed osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti degli alunni trasportati, della cittadinanza e dell'Amministrazione. L'appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati nel presente capitolato, devono essere sempre salvaguardati, nel migliore dei modi, l'igiene ed il decoro.

Il personale è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati ed emanandi dall'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del CCNL della categoria e di tutti gli obblighi in materia di prevenzione di infortuni, di igiene, di sicurezza e di salute sul lavoro, con particolare riferimento all'art.18 commi 7,8 e 12 della legge 19/03/1990 n.55, all'art.9 del DPCM 10/01/1991 n. 55, al D.Lgs. 19/09/1994 n.626 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di inottemperanza a tali prescrizioni, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente medesimo comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, le inadempienze rilevate, procedendo contestualmente ad una detrazione del 20% sui pagamenti mensilmente dovuti, con destinazione vincolata a garanzia dell'adempimento degli obblighi violati. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà pagato all'impresa fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato comunicato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In relazione alla sopra descritte detrazioni, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante e non avrà, in nessun caso, titolo a risarcimento danni. In ogni caso, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere fra il personale suddetto e l'Amministrazione Comunale.

Il conducente dovrà essere in possesso della patente di guida prevista dalla normativa vigente.

ART. 9 CAUZIONE PROVVISORIA

CAUZIONE PROVVISORIA: dovrà presentarsi, a garanzia della sottoscrizione del contratto, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta costituita in uno dei seguenti modi:

- in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- da versamento in contanti effettuato presso Banco Posta, numero conto corrente 19001841- IBAN: IT72R0837876421000000421105;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, che preveda espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 4. la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

ART. 10 CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata sotto qualsiasi forma la cessione totale o parziale a terzi dell'appalto, a qualsiasi titolo, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno e delle spese causati all'Amministrazione.

ART. 11 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato dal responsabile del settore interessato, secondo le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di presentare, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, la seguente documentazione:

- copia del libretto di circolazione del mezzo adibito al presente servizio;
- copia della polizza assicurativa del mezzo di trasporto;
- copia della polizza assicurativa R.C.T.;
- copia delle patenti di guida e CAP dei conducenti;
- dichiarazioni che i conducenti sono legati all'impresa appaltatrice da un rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative.

ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA

La misura della cauzione che la Ditta assegnataria del servizio deve prestare a favore del Comune a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, del rimborso delle somme che l'Amministrazione per fatto dell'appaltare a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, **è fissato nella misura del 10 % dell'ammontare del contratto aggiudicato. La cauzione deve essere prestata mediante fidejussione**

bancaria o polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia in possesso dei requisiti di cui alla L.10/06/'82n.348, (con esclusione di polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.385). La cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, ogni eccezione rimossa e sarà svincolata solo al termine della data di durata dell'appalto e dopo il saldo di ogni debito residuo.

L'Istituto dovrà versare nei limiti del massimale di cui sopra l'importo richiesto dal Responsabile del Servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviare per conoscenza all'appaltatore, ogni e qualsiasi eccezione rimossa nonostante eventuale opposizione dell'appaltatore circa la sussistenza e/od eseguibilità del credito. La fidejussione deve avere una durata coincidente con quella del contratto.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo del canone d'appalto.

Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Resta salva per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, ivi compresa eventuale ritenuta sulle rate del pagamento del corrispettivo dell'appalto. L'aggiudicatario che per qualsiasi motivo receda dal contratto incorre nella perdita del deposito cauzionale senza possibilità alcuna di muovere opposizioni o sollevare eccezioni, rimanendo comunque sempre impregiudicato il diritto della stazione appaltante al risarcimento di maggiori danni che non siano integralmente coperti dal deposito stesso.

Contestualmente alla garanzia definitiva, il Gestore dovrà versare l'importo relativo alle spese contrattuali.

ART. 13 ASSICURAZIONE

La ditta assume qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati (compresa la salita e la discesa dal mezzo e durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate) per danni per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o mancate previdenze arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente e sollevando in tal senso il Comune di San Mango Piemonte ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile, penale.

Si precisa che ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto dovrà essere in regola con polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ai sensi della L. 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche, con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati che dovrà essere prevista per tanti posti quali sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun autoveicolo autorizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro, per persone e per danni a cose e animali, in misura non inferiore a €. 5.000.000,00# con obbligo di immediato adeguamento in caso di future variazioni e con le seguenti caratteristiche minime:

- la polizza dovrà essere stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico affidato dal Comune di San Mango Piemonte;
- la polizza dovrà avere durata pari a quella dell'appalto affidato;
- la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti.

La ditta dovrà fornire al Comune copia delle polizze assicurative prime della stipula del contratto. La ditta si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto eventuali variazioni per qualsiasi causa.

L'appaltatore dovrà dare al comune di volta in volta immediata comunicazione di tutti gli incidenti verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando non si fosse verificato alcun danno.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali degli autisti sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è l'unico esclusivo responsabile.

ART. 14 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

ART. 15 DANNI CAUSATI DAGLI UTENTI

In caso di danni causati agli automezzi dagli utenti, l'appaltatore deve rivalersi direttamente sulle famiglie previa comunicazione del fatto accaduto all'Amministrazione Comunale da parte dell'appaltatore.

ART. 16 CONTROLLO E VIGILANZA

Il Comune provvederà ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi a mezzo del RUP. Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti dell'appaltatore del servizio sarà accertata e comunicata all'appaltatore. Questi, entro due giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni. In mancanza l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso. L'Amministrazione avrà la facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione delle attrezzature e dei materiali. L'appaltatore si obbliga ad effettuare senza indugio le riparazioni e le sostituzioni che gli verranno ordinate.

ART. 17 COOPERAZIONE

L'appaltatore ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'esperimento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 18 PENALI

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, l'appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestategli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00 per ogni infrazione da applicarsi previa regolare contestazione dell'inadempienza. In caso di recidiva la penale all'origine irrogata verrà raddoppiata. L'appaltatore nei due giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Responsabile del Servizio. L'ammontare delle penali sarà ritenuto sulle somme dovute all'appaltatore e, all'occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 19 RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto all'art.1453 e 1455 del c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'impresa aggiudicataria;
- c) gravi danni agli utenti dei servizi riconducibili a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte degli incaricati e dipendenti dell'appaltatore;
- d) manifestazioni di cinque recidive delle mancanze che, in forza del presente capitolato, danno luogo all'applicazione di penalità;
- e) qualora in corso di contratto le autorizzazioni prescritte per il trasporto di persone venissero revocate;

f) qualora l'appaltatore abbia a non espletare, salvo impraticabilità delle strade, anche una sola corsa giornaliera fra quelle in programma;

g) qualora abbia ad affidare la guida di uno dei veicoli a persona non abilitata, o abbia a contravvenire agli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria o venga accertata l'inosservanza delle cautele per garantire l'integrità fisica e l'incolumità degli alunni trasportati, fra cui il trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito dell'omologa dei veicoli utilizzati.

Qualora il contratto venga risolto per inadempimento dell'appaltatore ad esso saranno liquidate le sole prestazioni seguite regolarmente, previo risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione comunale, ivi compresi quelli derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto.

ART. 20 DECADENZA

La ditta aggiudicataria decade dall'appalto nei seguenti casi:

- false dichiarazioni rese in sede di offerta, accertate come tali in sede di verifica;
- mancato inizio o anticipato termine dell'effettiva gestione del servizio entro i termini previsti da ciascun anno scolastico senza giusta causa e senza documentata motivazione;
- ingiustificata interruzione nella gestione del servizio.

Verificandosi uno dei suddetti casi di decadenza, il Comune darà preavviso scritto alla Ditta aggiudicataria, invitandola a cessare, entro un termine prefissato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, il proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che, in caso contrario, la ditta aggiudicataria dovrà intendersi decaduta di diritto dal servizio senza poter esigere compensi o indennizzi di sorta.

ART. 21 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa (tra le altre, invia del tutto esemplificativa, le leggi: 13/09/82 n.646, 12/10/82 n.726, 19/03/90 n.55, D.Lgs. 6 settembre 2011,n.159).

ART. 22 SCIOPERO

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal regolamento comunale relativi alla tutela erogativa dei servizi pubblici essenziali in caso di esercizio del diritto di sciopero, in particolare per quanto attiene ai termini di preavviso e le modalità di informazione all'utenza.

In caso di sciopero del personale scolastico o degli enti locali, ne sarà data comunicazione all'appaltatore almeno 24 ore prima.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Qualsiasi contestazione o vertenza dovesse insorgere fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà definita dal Foro di Salerno.

ART. 24 OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri, l'appalto sarà regolato dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di contabilità dello stato, di cui ai RRDD. 18 novembre 1923,n.2440 e 23maggio1924, n.827 e successive modificazioni, dal codice civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia,.

La partecipazione all'appalto oggetto del presente capitolato comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore che potessero venire emanate durante il corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e, specialmente, quelle aventi rapporti con i servizi oggetto dell'appalto.

L'amministrazione potrà in circostanze eccezionali, sentiti il responsabile del competente servizio e su proposta di questi, emanare norme sulle modalità di espletamento del servizio.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003,n.196 e al regolamento UE n.679/2016 in ordine al procedimento per l'appalto cui si riferisce il presente capitolato, si informa c h e :

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;
- il conferimento dei datisi configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti a cui dati possono essere comunicati sono: il personale dell'amministrazione coinvolto nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n.241/90.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13dellaL. 675/'96,il titolare del trattamento è il Comune di San Mango Piemonte.

Ai sensi della Legge 675/96, il Comune di San Mango Piemonte, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, in particolare l'appaltatore:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa del titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Ai sensi della legge 675/96, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.

ART. 26 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa. L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

LUOGO E DATA

PER ACCETTAZIONE,

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
